

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

(in esenzione da bollo ai sensi della Tabella
allegata sotto la lettera "B" al DPR 642/72)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto Dicembre duemilaotto.

(18 Dicembre 2008).

In Nonantola (Modena), nel mio studio in Via Provinciale Ovest al
civico n. 94.

Innanzi a me Dottor MAURO BORGHI Notaio alla residenza di No-
nantola ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, sono
presenti i signori:

- **GIGLIOTTI ANDREA**, nato a il.....,
residente incon codice fiscale
....., il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- **ESPINET RIBERT GEMMA**, nata a.....il.....,
residente in con codice fiscale
....., la quale dichiara di essere cittadina spagno-
la, e quindi come tale cittadina dell'Unione Europea, e di conoscere
la lingua italiana;

- **GIGLIOTTI FEDERICO**, nato a il.....,
residente incon codice fiscale
....., il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- **GOLDONI MAURIZIO**, nato il.....,
residente incon codice fiscale

....., il quale dichiara di essere cittadino italia-
no.

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo i quali
convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1)

Tra i signori **GIGLIOTTI ANDREA, ESPINET RIBERT GEMMA,
GIGLIOTTI FEDERICO e GOLDONI MAURIZIO** è costituita una
società cooperativa denominata "**MODENA SPORT CLUB SOCIE-
TA' COOPERATIVA**".

Art. 2)

La società cooperativa ha sede in Comune di Modena.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'Atto costitutivo nel Registro delle Im-
prese competente, i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo
della società, è fissato in **Modena, Via Emilia Est n. 1303/B-C**.

Art. 3)

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) Dicembre 2015
(duemilaquindici)** e potrà essere prorogata con deliberazione del-
l'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4)

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) Dicembre
2008 (duemilaotto).

Art. 5)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita
all'articolo 3) dello statuto sociale di cui meglio infra, nonché i re-
quisiti e gli interessi dei soci come determinati nell'infra allegando

statuto sociale, la Cooperativa ha come oggetto:

- favorire la promozione e lo sviluppo dello spettacolo calcistico della locale squadra di calcio denominata "MODENA F.C."

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento finalizzato allo sviluppo e alla promozione dello spettacolo sportivo locale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Art. 6)

La quota sociale non può essere inferiore ad Euro 100 (cento) e superiore ai limiti di legge.

Tali quote verranno versate in apposito "c/c vincolato" destinato all'acquisto del "Modena F.C."

Al verificarsi di tale acquisto le quote successivamente versate saranno utilizzate per la gestione della società.

Ciascun socio sottoscrive e versa la quota di Euro 100 (cento), per cui il capitale sociale iniziale è di Euro **400 (quattrocento)**.

Art. 7)

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-

pi sociali.

Possono comunque essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dall'infra allegando statuto sociale.

Solo se ed in quanto ciò non contrasti con gli scopi mutualistici della cooperativa, e ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dell'infra allegando statuto sociale, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 8)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli or-

gani sociali;

- che non osservi l'infra allegando statuto sociale, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

- che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo.

Art. 9)

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 10)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera, sms, fax, posta elettronica ovvero altro mezzo ritenuto equipollente, da inviarsi 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rap-

presentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11)

La società cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 4 (quattro) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Organo amministrativo non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e

in giudizio.

I componenti concordemente deliberano che l'amministrazione della società venga affidata per i primi quattro esercizi ad un Amministratore Unico nella persona del signor **GIGLIOTTI ANDREA** sopra meglio generalizzato.

Il predetto dichiara contestualmente di accettare la nomina e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Art. 12)

La società cooperativa sarà regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle norme fissate nel presente atto costitutivo e da quelle dello statuto sociale, composto da 47) articoli che allego al presente Atto sotto la lettera "**A**", previa lettura da me Notaio datane ai componenti, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 13)

Il rappresentante legale, signor GIGLIOTTI ANDREA, viene delegato dai componenti a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società cooperativa e per l'eventuale iscrizione della stessa nell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente; all'uopo viene espressamente autorizzato dai componenti ad introdurre nel testo del presente Atto e dell'allegando statuto quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

I componenti dichiarano che l'importo globale almeno approssimativo delle spese previste a carico della società cooperativa, per la costituzione della società stessa è presumibile in Euro 1.100 (mille-

cento).

Atto da me Notaio redatto e letto ai comparenti che, a mia domanda, dichiarano di approvarlo trovandolo conforme alla loro volontà.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati a mano su otto pagine intere e parte sin qui di questa nona pagina, sottoscritto essendo le ore dieci e minuti cinquanta.

Gigliotti Andrea

Espinet Ribert Gemma

Federico Gigliotti

Goldoni Maurizio

MAURO BORGHI Notaio